

**CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PUNTO DI RISTORO
(BAR E FORNITURA PASTI) PRESSO LA SEDE DELLA
DIREZIONE PROVINCIALE DI SIENA – CIG ZCB2A8B380**

Tra le parti:

- Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, Via Giorgione n. 106, codice fiscale e partita Iva 06363391001, e per essa la Direzione Regionale della Toscana, con sede in Firenze, Via della Fortezza n. 8, in persona di Luca Dantoni, nella sua qualità di capo ufficio Risorse Materiali, come delegato con determina n.3461 dell'8 novembre 2019 e di seguito indicato come “concedente”,
- GI.VI. Srl, con sede in Siena, Viale Europa n.67/69 codice fiscale e partita Iva 01366370524, rappresentato da Virginia Garofalo, nata a Siena (SI) il 27/02/1996 in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante, di seguito indicato come “concessionario”;

PREMESSO

- che è interesse dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siena assicurare, con gli orari e le modalità appresso descritte, la presenza di un punto di ristoro (bar e fornitura pasti) ubicato nell’immobile adibito a sede dell’Ufficio;
- che in data 02/12/2015 l’attuale concessionario ha conseguito la gestione del punto di ristoro (bar e fornitura pasti) tramite procedura per l’affidamento della Concessione indetta in data 11/09/2015 dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Toscana;
- che nel corso del quadriennio le prestazioni sono state erogate in conformità alle pattuizioni contrattuali e l’utenza, costituita

principalmente da dipendenti della Direzione Provinciale di Siena, ha espresso soddisfazione per il servizio reso.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

La concedente affida al concessionario, che accetta, l'incarico della gestione del punto di ristoro (bar e fornitura pasti) in premessa indicato da esercitarsi in conformità con la normativa amministrativa vigente, nella porzione immobiliare ubicata in Siena, Viale Europa n. 67/69, all'interno del complesso immobiliare di proprietà della Edilizia Futura S.r.l. – Siena, come risultante dall'unità planimetria, nella quale la porzione medesima viene identificata con contorno di colore rosso (all. A).

Art. 2

Il concessionario si obbliga:

- a) a fornire gli arredi e le attrezzature necessarie per la conduzione del punto di ristoro (bar e fornitura pasti) che dovranno essere riconosciute perfettamente efficienti ed idonee all'uso previsto;
- b) a corrispondere la somma di € 6.000,00 (seimila), a titolo di canone annuale da pagare per l'affidamento della Concessione della gestione del punto di ristoro (bar e fornitura pasti), in due rate semestrali scadenti il 10 luglio (con riferimento al semestre 1 gennaio/30 giugno) ed il 10 gennaio (con riferimento al semestre 1 luglio/31dicembre) di ciascun anno.
- c) ad eseguire a sue spese nel periodo di validità del presente contratto tutte le opere di manutenzione ordinaria dei locali e delle attrezzature utilizzate ed a provvedere, sempre a sue spese, ad eseguire tutte le riparazioni, anche di straordinaria manutenzione, nonché tutte le

sostituzioni che si rendessero necessarie. A procedere, a sue spese, alla scadenza del presente atto, in caso di mancato affidamento del servizio per un periodo di tempo successivo a quello contemplato in questo contratto, oppure, in caso di recesso, al trasloco degli arredi ed a smontare i beni precedentemente installati;

- d) a non effettuare alcuna modifica e/o adattamento all'interno dei locali senza l'autorizzazione espressa da parte della concedente;
- e) a provvedere direttamente ed a sue spese all'approvvigionamento per la gestione del punto di ristoro (bar e fornitura pasti) assumendo i conseguenti obblighi e rischi nei confronti dei fornitori tenendo esente la concedente, da ogni trattativa, accordo, oneri di custodia e quant'altro in dipendenza di detti approvvigionamenti;
- f) a tenere indenne la concedente da eventuali sanzioni, amministrative e non, dipendenti da oneri tributari ed inosservanza di norme igieniche e di sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in relazione alle norme di igiene alimentare; in proposito si conviene che il concessionario potrà avvalersi della collaborazione o farsi sostituire, in via eccezionale, da personale che sia in grado di svolgere correttamente il servizio e che sia provvisto di libretto di lavoro e di idoneità fisica e sanitaria alla manipolazione dei generi alimentari e delle bevande, rilasciati dai competenti uffici della Pubblica Amministrazione. In tal caso il concessionario sarà, altresì, tenuto ad osservare la legislazione vigente sul lavoro e sulle assicurazioni sociali, manlevando la concedente da ogni rivendicazione od onere derivante da contestazioni od inadempienze;

- g) a provvedere all'apertura del locale, salvi accordi diversi o disposizioni della concedente, con il seguente orario:
- lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì: dalle ore 07:45 alle ore 16:00;
- b) ad osservare tutte le procedure previste dalle vigenti normative per la manipolazione e la somministrazione di prodotti;
- c) a provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché al rispetto delle misure di prevenzione e protezione adottate all'interno dell'immobile sede dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siena;
- d) a consegnare alla concedente una copia del provvedimento autorizzativo all'attivazione dell'esercizio pubblico rilasciato dal Comune di Siena;
- e) ad adottare un listino prezzi da esporre al pubblico tale da garantire un'adeguata varietà di piatti caldi e freddi, pezzi dolci e salati, bibite e caffetteria. La scelta dei prezzi da praticare al pubblico è di competenza del concessionario del punto di ristoro (bar e fornitura pasti), fermi restando i seguenti prezzi che dovranno rimanere fissi ed invariati per tutta la durata contrattuale:
- Menù a) ad € 6,00 composto da: un primo, un contorno, acqua e caffè;
- Menù b) ad € 7,00 composto da: un secondo, un contorno, acqua e caffè.
- f) a convenzionarsi con l'Azienda fornitrice dei buoni pasto emessi a favore dei dipendenti dell'Agenzia, attualmente "*Ticket Restaurant*" (marchio di Edenred Italia S.r.l.) e ad attivarsi immediatamente in caso di cambiamento della medesima;

- g) a consentire ispezioni periodiche da parte di un incaricato della concedente al fine di controllare la qualità dei prodotti forniti, il buono stato e la pulizia dei locali e degli arredi, nonché il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro senza che con ciò il concessionario possa in qualche modo ritenersi esonerato dagli obblighi che precedono;
- h) Il concessionario si impegna inoltre a stipulare appositi contratti con le società erogatrici di elettricità e gas e a provvedere al pagamento delle relative fatture.

Art. 3

Il presente contratto avrà la durata di quattro anni a decorrere dal 02/12/2019 e con scadenza il 01/12/2023 e non potrà essere tacitamente rinnovato.

Art. 4

L'accertato inadempimento delle obbligazioni poste a carico del concessionario costituiranno motivo di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e segg. C.C.; si conviene inoltre che il contratto si intenderà risolto di diritto secondo la previsione dell'art. 1456 C.C., essendo pertanto all'uopo sufficiente la semplice dichiarazione della concedente di volersi avvalere della presente clausola, per il mancato adempimento di uno solo degli obblighi di cui all'art. 2 del presente contratto.

Art. 5

E' facoltà della concedente, qualora la medesima verifici, a suo insindacabile giudizio, il mancato rispetto delle obbligazioni di cui all'art. 2, di fissare un congruo termine entro il quale il concessionario dovrà

conformarsi alle condizioni che l'Agenzia delle Entrate indicherà per il corretto adempimento di dette obbligazioni e, in caso di mancato adeguamento alle condizioni poste entro il termine indicato, di recedere dal contratto.

Art. 6

Qualora, per qualsiasi motivo e anche per semplice decisione unilaterale del concedente, l'esercizio venisse sospeso o soppresso, il contratto cesserà senza che competa al concessionario alcuna indennità, compenso o rimborso.

Art. 7

Qualora durante l'esecuzione del contratto l'Agenzia dovesse cambiare l'ubicazione della sede della Direzione Provinciale, il concessionario potrà decidere se proseguire l'attività nella nuova sede, facendosi carico delle spese relative al trasloco delle proprie attrezzature, o recedere del contratto.

Art. 8

La registrazione ed ogni altro onere fiscale derivanti dal presente atto fanno carico al concessionario. Per quanto qui non espressamente previsto, le parti dichiarano che debbono ritenersi applicabili le norme in materia di contratto d'opera (artt. 2222/2228 C.C.).

Firenze il 26 novembre 2019

per GI.VI. Srls

Virginia Garofalo

per Agenzia delle Entrate

Direzione Regionale della Toscana

Luca Dantoni